



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

Con reclamo del 21.11.2019, i ricorrenti contestavano l'importo corrisposto in sede di liquidazione di un buono serie Q/P di lire 5.000.000, n. ***123, emesso in data 02.09.1987 su modulo cartaceo della serie "P" e di un buono serie Q/P di lire 5.000.000, n. ***096, emesso in data 07.01.1987 su modulo cartaceo della serie "O". A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adivano questo Arbitro e chiedevano di accertare il diritto alla liquidazione del buono n. ***123 secondo le condizioni riportate sul retro e, in ordine al buono n. ***096, il rispetto delle condizioni fissate per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, con il riconoscimento dell'importo di euro 65.303,54 pari alla differenza tra la somma dovuta e quella corrisposta dall'intermediario.

L'intermediario depositava controdeduzioni e contestava la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento degli importi dovuti in sede di riscossione di due buoni fruttiferi e, in particolare, la liquidazione secondo le indicazioni stampate a tergo dello stesso.

I buoni posti a base del ricorso sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.



Il Buono serie Q/P n. ***096 è stato emesso in data 07.01.1987 con utilizzazione del modulo cartaceo della serie "O". Sul retro sono stati apposti il timbro recante i rendimenti fino al ventesimo anno della serie P e quello con indicazione dei rendimenti fino al ventesimo anno della serie Q. Non risulta alcuna modificazione della regolamentazione dei rendimenti relativi al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

L'art. 5 del DM 13.06.1986 statuisce che «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." L'art. 5 del DM 16.06.1984 prevede: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi».

In conformità degli orientamenti dei Collegi, i rendimenti della serie Q si applicano, per i primi venti anni, ai buoni emessi - successivamente al d.m. 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q - su moduli cartacei della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro relativi ai nuovi rendimenti della serie Q e della precedente serie P). Per il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. Un. Civili, 15 giugno 2007, n. 13979) e dell'ABF (v. di recente Collegio Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571 Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621, e Collegio Roma, 21 luglio 2017, n. 8791), devono reputarsi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono, rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro, a partire dal ventunesimo anno. Né l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 può essere considerato quale norma imperativa idonea alla sostituzione del regolamento riportato sul buono per il periodo successivo al ventesimo anno con la disciplina legale (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta di cui al d.m. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale sì che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, ai ricorrenti deve essere riconosciuta la somma indicata per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono, oltre interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di assistenza difensiva come da dispositivo.

Con riferimento al Buono serie Q/P n. ***123 emesso in data 02.09.1987 su modulo cartaceo della serie "P", sul fronte figura l'indicazione della serie Q, in sostituzione della precedente serie P, e sul retro è stato apposto timbro illeggibile che, secondo i ricorrenti, riporta la seguente dicitura «I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legge. L'ammontare degli interessi è suscettibile alle trattenute fiscali previste alla data di emissione».

Per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno ai ricorrenti deve essere riconosciuta la somma indicata per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda relativa al buono delle serie n. ***123 non è fondata per il periodo dal primo al ventesimo anno, perché i ricorrenti applicano, i rendimenti della serie P anziché quelli della serie Q. L'indicazione della serie Q è presente sul fronte del buono, ancorché il retro non rechi il timbro recante i tassi della serie Q.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO